

MODALITÀ DI PAGAMENTO²

Il sottoscritto sceglie la seguente modalità di pagamento:

- pagamento mediante accreditamento in c/c bancario o postale:

Codice IBAN

- commutazione in assegno circolare non trasferibile, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se i dati dichiarati dovessero cambiare, la ditta/ente/associazione è tenuta a presentare al Settore Risorse Finanziarie della Regione Liguria una nuova autocertificazione. In caso contrario, la Regione Liguria non sarà responsabile di eventuali errori nei pagamenti a causa dalla mancata comunicazione.

DICHIARA INOLTRE³

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, che i suddetti dati sono veritieri e che per gli stessi danni non ha beneficiato né intende beneficiare di analoghi risarcimenti.

..... li

IN FEDE

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, o sottoscritta e inviata tramite fax o a mezzo posta, ovvero sottoscritta con firma digitale e inviata a mezzo posta certificata, corredata da **fotocopia non autenticata, di un documento di identità del dichiarante**, all'ufficio competente.

² Le eventuali spese per operazioni bancarie o postali elencate sono a carico del destinatario. Gli avvisi di pagamento saranno inviati soltanto a coloro che hanno scelto il pagamento presso la tesoreria.

³ Le dichiarazioni contenute nella denuncia sono fatte sotto la personale responsabilità del dichiarante in base all'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che disciplina l'autocertificazione. In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

- 1) Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, si comunica che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
- 2) In conformità a quanto prescritto dall' art. 13 del decreto predetto, si informa che il trattamento dei dati:
 - a) ha le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'attività di risarcimento e prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche nonché alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo così come stabilito dall'art. 43 L.R. 29/94 e ss.mm.ii;
 - b) sarà effettuato con le seguenti modalità: in modo manuale e informatizzato.
- 3) I dati saranno comunicati:
 - a) ai soggetti formalmente individuati dalla Regione Liguria per l'espletamento delle attività di accertamento e quant'altro necessario per la liquidazione del risarcimento dei danni e dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione;
 - b) ai componenti del Comitato istituito ai sensi dell'art. 43 comma 2 L.R. 29/94 e ss.mm.ii. per gli adempimenti di competenza.
- 4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per procedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla liquidazione degli importi spettanti per il risarcimento dei danni e per la corresponsione dei contributi previsti per la messa in opera di strutture di prevenzione.
- 5) Il titolare del trattamento è la Regione Liguria.
La responsabilità del trattamento dei dati è affidata al dirigente del Settore Politiche della Montagna e Fauna Selvatica.
Per ogni eventuale comunicazione in merito ai dati comunicati per il pagamento potrà rivolgersi ai numeri telefonici 010 5499649 – 010 5499848.
Al titolare del trattamento l' interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come previsti dall' art. 7 del D.Lgs. n.° 196/2003.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Possono inoltrare denuncia i proprietari o i conduttori dei fondi che abbiano subito danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.
- 2) Le denunce dei danni possono pervenire a mano (con consegna diretta agli Uffici) o tramite le Associazioni di categoria e/o i Comuni o, infine, tramite il servizio postale anche con lettera raccomandata.
- 3) **Il termine per l'inoltro della denuncia non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni dalla data dell'evento pena il non accoglimento della stessa.** L'interessato inoltre, qualora i prodotti fossero in avanzato stato di maturazione e pertanto urgente la loro raccolta, fermo restando l'invio della denuncia, dovrà dare immediata comunicazione telefonica agli Uffici (010/5499649 - 010/5499848).
- 4) La predazione di capi di bestiame da parte di carnivori selvatici dovrà essere tempestivamente denunciata al Servizio di Polizia Metropolitana telefonando al 010/5499700.
- 5) L'Amministrazione della Regione Liguria o l'Ambito Territoriale di Caccia competente, tramite proprio personale, può provvedere a realizzare sopralluoghi a campione per l'accertamento del danno. Per consentire le opportune verifiche e la conseguente valutazione ai fini del risarcimento, **il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a non modificare la situazione esistente per 15 giorni dalla consegna della denuncia.**
- 6) I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo verranno rifusi solo dopo l'avvenuto ripristino delle stesse. Il proprietario e/o conduttore del fondo dovrà procedere al ripristino delle opere danneggiate, di norma, entro 12 mesi dall'accertamento. L'ultimazione dei lavori di ripristino delle opere danneggiate deve essere comunicato, in forma scritta, alla Regione Liguria, con consegna diretta agli Uffici o tramite il servizio postale anche con lettera raccomandata.

NOTA BENE

1. **non verranno risarciti i danni per cifre complessive inferiori a €150,00#;**
2. **l'importo dei risarcimenti viene determinato sulla base delle risultanze agli atti, applicando alle opere ed ai prodotti agricoli danneggiati la produttività e i relativi prezzi desunti da testi e pubblicazioni nazionali e locali specializzati ed ufficialmente riconosciuti;**
3. **per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli è previsto il risarcimento del 100% del valore del danno;**
4. **per tutti gli altri soggetti l'importo del risarcimento è pari al 40% del valore del danno;**
5. **I danni verificatisi dal 1 gennaio al 30 giugno verranno liquidati a partire dal mese di luglio; quelli verificatisi dopo il 1 luglio saranno liquidati a partire dal gennaio successivo all'anno di presentazione della domanda. In entrambi i casi verrà adottato, qualora l'importo da corrispondere sia complessivamente superiore alle disponibilità di bilancio per tale attività, un criterio di proporzionalità per quantificare gli importi liquidabili per ogni singola richiesta;**
6. **Non sono ammesse al risarcimento le domande presentate da soggetti che abbiano beneficiato del risarcimento danni, ivi compreso quello previsto dal Protocollo di Intesa con l'Ente Parco dell'Aveto (d.g.p. n.594/109252 del 26/11/02), per un numero di annualità superiore a 5, e che non abbiano adottato alcuna misura di prevenzione, ad eccezione dei casi in cui le misure di prevenzione non siano state realizzate per cause non dipendenti dalla volontà dell'interessato adeguatamente motivate e documentate.**
7. **qualora l'interessato ritenga non sussistano le condizioni per sottoscrivere per accettazione il verbale di accertamento redatto dal tecnico incaricato, lo stesso potrà, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito della pratica, inoltrare eventuali osservazioni in forma scritta, che saranno valutate dal competente Comitato al fine di dirimere la questione.**